



COMUNE DI SORESINA

PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA SINDACALE N. 20/2020

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, PROFESSIONALI ED ARTIGIANALI A SEGUITO PANDEMAI DA COVID-19 AMPLIAMENTO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

IL SINDACO

Premesso che:

- In data 30/1/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale da epidemia COVID-19;
- in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri con propria deliberazione ha dichiarato , per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge n. 6 del 23.2.20 che ha definito le misure sanitarie urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' ;

Vista l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;

Richiamati i D.P.C.M. in data: 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, **16 e 17 maggio 2020** nonché **l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020** emanati in attuazione di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19;

Dato atto che con il DPCM 22/33/2020 e successivi DPCM integrativi si stabiliva la chiusura totale e/o parziale delle attività commerciali al dettaglio (ad esclusione di quelle relativi ai beni di prima necessità), delle attività di ristorazione: bar, pub, ristoranti, ecc. delle attività di servizi alla persona: estetisti, acconciatori, tatuatori, fisioterapisti, ecc... ;

Visto i nuovi D.P.C.M. 16 e 17 maggio 2020 che autorizzano la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali ne rispetto delle linee guida adottate dalla regione di appartenenza o, in loro assenza, di quelle a livello nazionale;

Vista la determinazione della Regione Lombardia n. 547 del 17/5/2020 e le linee guida in essa approvate;

Evidenziato che la misura "di chiusura obbligatoria" imposta nella fase Covid 1 alle attività commerciali, artigianali e professionali ha determinato per le stesse gravi perdite economiche;

Considerato che l'apertura di queste attività dovrà avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria che impongono pesanti restrizioni quali: l'accesso contingentato, la garanzia del mantenimento della distanza interpersonale tra i clienti, la sanificazione costante ed il divieto di assembramenti ;



COMUNE DI SORESINA

PROVINCIA DI CREMONA

Preso atto che con queste misure non sarà possibile la ripresa delle attività con gli stessi numeri di avventori del periodo pre-covid ;

Ritenuto di sostenere tali attività economiche, con particolare riguardo ai negozi di vicinato, ai parrucchieri ed estetisti, ai pubblici esercizi, alle attività di ristorazione, agli acconciatori, estetisti e tatuatori autorizzando un ampliamento delle giornate di apertura al pubblico per un “recupero” delle attività sospese;

Richiamato l’art. 31 del **Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (cd. Decreto Monti)** che consente una maggiore liberalizzazione degli orari delle attività economiche;

Stabilito il rispetto delle misure sanitarie e delle linee guida fissate dal D.L.33/2020, dal D.P.C.M. 17/5/2020 e dall’Ordinanza Regionale n. 547 del 17.5.20;

Dato atto che la “*salute pubblica*” rimane l’obiettivo prioritario da conseguire sempre, ancor più in questo tempo di quarantena, ed allo scopo di evitare un ritorno di nuovi casi di contagio;

Visti:

- Visto il D.LGS n. 114/1998 e succ.modd.ed ii.
- La legge Regionale n. 6/2010 ;
- Il Regolamento comunale dell’attività di commercio al dettaglio in sede fissa approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7- in data 27/02/2013;
- Il Regolamento comunale di attività di acconciatore, estetista e tatuatore approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 in data 27/02/2013;
- Il regolamento comunale attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con deliberazione del Consiglio comunale n- ;7 del 27/2/2013
- l’art. 32 della Legge 833 del 23.12.1978 ;
- l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale:
- lo statuto comunale;

ORDINA

- 1) di autorizzare, in deroga ai vigenti regolamenti comunali, l’ampliamento della fascia oraria di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali di piccole, medie e grandi dimensioni, i parrucchieri, gli estetisti, tatuatori e liberi professionisti secondo come segue: **tutti i giorni: da lunedì a domenica dalle ore 6 alle ore 23, anche con orario continuato e con la giornata di riposo infrasettimanale facoltativa.**
- 2) di dare atto che per i pubblici esercizi, bar ristoranti, pizzerie la fascia oraria può ampliarsi ulteriormente ai sensi art. 31 D.Lgs. 201/201, fino alle ore 3, **ad eccezione di quelle attività** che per motivi di ordine pubblico o di contesti urbanistici particolari sono già attualmente **sottoposte a specifiche ordinanze sindacali che impongono un’apertura al pubblico più ridotta;**



COMUNE DI SORESINA

PROVINCIA DI CREMONA

- 3) di dare atto che la presente ordinanza ha **validità immediata e fino al 31 luglio p.v.** : secondo il termine indicato dal decreto legge n. 33 del 16/5/2020.
- 4) di autorizzare altresì l'apertura delle attività sopra indicate anche **nella giornata festive del 2 giugno** ;
- 5) di stabilire che **la scelta dell'orario è rimessa alla libera determinazione degli esercenti/commercianti/artigiani/professionisti** nella fascia oraria e nelle giornate consentite e di cui al punto 1) e 2);
- 6) alle imprese sopra richiamate di comunicare il proprio orario adottato al Servizio Suap del Comune di Soresina (anche a mezzo pec: comune.soresina@pec.regione.lombardia.it o mail: protocollo@comune.soresina.cr.it) per l'inserimento nella tabella "**Attività Aperte – Covid-Fase 2**" che verrà pubblicata, per informazione alla cittadinanza , sul sito istituzionale del Comune;
- 7) **la presente ordinanza, non si applica** , alle seguenti attività: Tabaccai/Rivendita di generi di Monopoli; Farmacie e Distributori di Carburanti, per le quali restano sono vigenti le relative disposizioni regionali e nazionali.

AVVERTE

- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni della notifica del presente atto.
- salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale "in osservanza provvedimenti dell'Autorità!.

La presente ordinanza è rese pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale ed attraverso il sito internet istituzionale e viene trasmessa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio itinerante.

Il presente atto viene trasmesso per quanto di competenza e per opportuna conoscenza al Prefetto di Cremona, al Comando dei Carabinieri, al Comando di Polizia locale del Comune di Soresina.

Soresina, 23/05/2020
Prot.. U/9794 /2020

F.to IL SINDACO DIEGO VAIRANI
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i